

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L'ESECUZIONE DELLA
RICERCA CORRENTE ANNO 2016**

TITOLO: “La salmonella negli alimenti: sviluppo di una strategia analitica innovativa per la sua rilevazione in meno di 24 ore”

Numero identificativo del progetto: **IZS ME 02/16 RC**

Codice CUP: **C72F16000180001**

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. DGSAF 18913 del 09/08/2017 ha approvato il progetto di ricerca sopra citato;
- Il progetto di ricerca è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, ***l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana***, che dichiara di ben conoscere i contenuti del progetto di ricerca stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra ***l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno***, con sede legale in Portici (NA), Via Salute n. 2, CAP 80055, Partita IVA 01239801218, di seguito denominato “*Istituto Capofila*”

e

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede legale in Roma, in via Appia Nuova,1411, CAP 00178, Partita IVA 00887091007, di seguito denominato “*Ente Partner*” che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce ***l'Unità Operativa n. 3 IMS***, indicata nel progetto di cui in premessa

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nell'ambito del presente accordo di collaborazione scientifica, l'Istituto Capofila, rappresentato dal Direttore Generale **Dr. Antonio LIMONE**, in qualità di Rappresentante Legale, assegna all' Ente Partner, rappresentato dal **Dott. Ugo Della Marta**, in qualità di Rappresentante Legale., che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca previste nel progetto.

2. L'Ente Partner partecipa al suddetto progetto con l'Unità Operativa indicata nello stesso, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile Scientifico del progetto.

Art. 2 - Responsabili Scientifici

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico del progetto **la Dr.ssa Yolande T.R. Proroga** che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.

2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata **la Dr.ssa Sarah Lovari** che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile di cui al comma 1, per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.

3. Il Responsabile Scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.

4. L'Istituto Capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente Partner.

Art. 3 - Durata

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e coprirà l'intera durata del progetto. Il progetto avrà durata di **24 mesi** a decorrere dal giorno di inizio delle attività di ricerca fissate al **02 ottobre 2017**.

I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'Unità Operativa dell'Ente Partner sono quelli indicati nelle fasi previste dal progetto.

2. Il Responsabile Scientifico del progetto, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione delle attività di ricerca.

La eventuale richiesta di proroga del progetto, debitamente motivata dal Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa richiedente, non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall'Istituto Capofila, all'ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni anteriori alla scadenza naturale del progetto, per la necessaria approvazione.

Art. 4 – Finanziamento

1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l'esecuzione della parte di ricerca affidata all'Ente Partner i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell'Ente Partner stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.
2. L'Ente Partner al termine della ricerca renderà le spese sostenute ed imputate al finanziamento ministeriale direttamente al Ministero, inviando apposita nota del prospetto riepilogativo dei costi sostenuti al Capofila.

Art. 5 - Relazioni Scientifiche

1. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia entro la scadenza del 12° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva entro la scadenza del 24° mese di ricerca.
2. Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca
3. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale entro 40 giorni antecedenti la nuova data di scadenza.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. Nei casi documentati in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza entro i termini previsti, ovvero in cui le indagini affidate all'Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti (ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al

precedente art. 1), o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto, per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell'Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell'Ente Partner inadempiente.

Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l'Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell'ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell'Istituto Capofila e dell'Ente Partner, in parti uguali.

2. Nelle pubblicazioni, da subordinare, ove occorra, all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati brevettabili, è obbligatorio citare tutti i partecipanti alla ricerca e che i risultati siano conseguenti ad una ricerca realizzata con il contributo del Ministero della Salute.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

2. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione fosse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

2. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.13 del D. lgs 30/06/2003 n. 196, sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti reciprocamente si impegnano ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovino applicazione.

Art. 10 - Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 11 - Stipula

1. Il presente accordo consta di n. 5 pagine e viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con le modalità della firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Art. 12 - Imposta di bollo ed Imposta di registro

. Le spese eventualmente necessarie per i bolli e per la registrazione, in caso d'uso, nonché per ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo, sono a carico di chi ne abbia interesse o di chi lo richieda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno
Il Direttore Generale

Dr. Antonio LIMONE

Per l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana*
Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta

Portici,/...../2017

Lì

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente accordo di collaborazione: art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno
Il Direzione Generale

Dr. Antonio LIMONE

Per l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana*
Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta

Portici,/...../2017

Lì